

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 18/2020**  
**del 7 febbraio 2020**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/296]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/684 della Commissione, del 25 aprile 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone con le disposizioni sulla valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31bcaw (Decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"31bcax. **32019 D 0684**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/684 della Commissione, del 25 aprile 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone con le disposizioni sulla valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 11).".

*Articolo 2*

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/684 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 115 del 2.5.2019, pag. 11.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

